

REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

Il regolamento (CE) n. 2815/98 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 640/1999 ⁽⁴⁾, prevede che la designazione dell'origine per gli oli d'oliva extra vergini e per gli oli d'oliva vergini, diversi da quelli che beneficiano di una denominazione d'origine protetta oppure di un'indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, corrisponde alla zona geografica nella quale tali oli d'oliva sono stati ottenuti che, nella maggior parte dei casi, corrisponde a quella in cui l'olio è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi. Tuttavia, il luogo di raccolta delle olive è talvolta diverso da quello di estrazione dell'olio ed è opportuno indicare questa informazione relativa alla designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi per non indurre in errore il consumatore.

(2) Il regime vigente sulle norme commerciali dell'olio d'oliva scade il 31 ottobre 2001. È opportuno mantenere tale sistema per un periodo determinato in modo da permettere la definizione di norme commerciali più complete per il settore.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

1) All'articolo 1, l'ultima frase del primo comma è sostituita dal seguente testo:

«Qualora un operatore usufruisca di tale facoltà, la designazione dell'origine è autorizzata esclusivamente nei casi previsti e secondo le disposizioni del presente regolamento.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La designazione dell'origine a livello di uno Stato membro o della Comunità europea, nei casi diversi da quelli specificati al paragrafo 1, corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e nella quale l'olio di tali olive è stato ottenuto. Ai sensi del presente regolamento, un olio extra vergine d'oliva o un olio d'oliva vergine si considera ottenuto nella zona geografica, ai sensi del presente comma, in cui è situato il frantoio nel quale l'olio in questione è estratto dalle olive.

Nel caso in cui le olive sono state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dalla zona geografica in cui l'olio estratto da queste olive è stato ottenuto, la designazione dell'origine indica sia la zona di raccolta delle olive sia quella in cui si ottiene l'olio, con la seguente dicitura: "Olio d'oliva vergine (extra) ottenuto in (designazione della Comunità europea o dello Stato membro interessato) a partire da olive raccolte in (designazione della Comunità europea, dello Stato membro o del paese interessato)."

3. Nel caso di tagli di oli extra vergini d'oliva o di oli d'oliva vergini di cui oltre il 75 % ha origine, ai sensi del paragrafo 2, primo comma, in uno stesso Stato membro o nella Comunità europea, l'origine prevalente può essere indicata a condizione che sia seguita dalla menzione "selezione di oli di oliva (extra) vergini di cui una percentuale superiore al (75 %) proviene da (designazione dell'origine)."

3) All'articolo 2, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4.

4) All'articolo 4, paragrafo 2, viene aggiunto il seguente comma:

«Le imprese riconosciute in virtù del presente regolamento che soddisfano alle condizioni di idoneità previste per la campagna 2000/2001, possono continuare ad essere considerate riconosciute.»

5) All'articolo 7, la data del «31 ottobre 2001» è sostituita da quella del «30 giugno 2002».

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 26.3.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
